

DE' TOSCHI S.p.a.

Sede Legale in Bologna, piazza Minghetti 4/d

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

Parte Speciale "B"

Reati Societari

Art. 25 ter D. Lgs 231/2001

Bologna 04 Febbraio 2014

Il presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ("Modello") di De Toschi S.p.a. è stato redatto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231 del 2001.

Esso è stato adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 2013 e sarà efficacemente attuato attraverso la sua progressiva implementazione (ivi compresi gli adeguamenti che si renderanno necessari) da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo e dell'Organismo di Vigilanza.

Il "Modello" rappresenta il riferimento gestionale diretto atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal Decreto citato, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dalla Società.

B.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001).

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-ter del Decreto 231 la cui commissione possa comunque comportare un interesse e/o un vantaggio per la Società.

A) False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

**Art. 2621 c.c.
False comunicazioni sociali**

[I]. Salvo quanto previsto dall'articolo [2622](#), gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

[II]. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[III]. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

[IV]. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

[V]. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,

nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

**Art. 2622 c.c.
False comunicazioni sociali in danno della società,
dei soci o dei creditori**

[I]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

[III]. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. [58](#), e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

[IV]. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

[V]. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

[VI]. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[VII]. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

[VIII]. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

[IX]. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Si tratta di due modalità di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) è costruita come un reato di danno.

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori, i Direttori generali, i Sindaci ed i Liquidatori (reato proprio).

B) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.)

[I]. I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

[II]. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della Società di Revisione (reato proprio) ma possono concorrere anche i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché altri soggetti che abbiano avuto un concreto ed effettivo ruolo, anche di fatto.

E' infatti ipotizzabile il concorso, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita degli operatori e dei dirigenti della società di revisione.

C) Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

[I]. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

[II]. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

[III]. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato è imputabile esclusivamente agli amministratori; è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno ed è procedibile a querela dalla Persona Offesa.

D) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

[I]. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

L'ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dai casi di legge, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ("reato proprio"), ma anche altri soggetti che, per quanto posto in essere, possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p..

E) Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

[I]. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

[II]. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Il reato consiste nella ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

L'ipotesi è contravvenzionale.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori (“reato proprio”), pur potendo essere chiamati a rispondere a titolo di concorso nel reato, ai sensi dell’art. 110 c.p., altri soggetti.

F) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

[I]. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

[II]. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

[III]. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

La fattispecie di reato consiste nel procedere, fuori dei casi consentiti dalla legge, nell’acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali della società (o della controllante), cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (“reato proprio”) ma anche coloro che, in forza del loro agire, siano coinvolti a titolo di concorso nel reato, ai sensi dell’art. 110 c.p..

G) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

[I]. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

E' da notare che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori, con il possibile concorso ex art. 110 c.p. di altri soggetti.

H) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis)

[I]. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. [58](#), e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. [385](#), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. [209](#), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. [124](#), che viola gli obblighi previsti dall'articolo [2391](#), primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Tale reato si configura nella mancata comunicazione agli amministratori e sindaci di una società quotata (o con titoli diffusi tra il pubblico in maniera rilevante) da parte di uno stesso amministratore che ha un interesse per sé o per terzi in una determinata operazione della società, se dalla violazione siano derivati danni alla società stessa o a terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (“reato proprio”) ed il presupposto è la realizzazione del danno alla società o a terzi (“reato di danno”).

I) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

[I]. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato riguarda la formazione o l'aumento, anche in parte, in modo fittizio del capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, oppure mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote, ovvero sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

J) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

[I]. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato riguarda esclusivamente i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono i liquidatori (“reato proprio”) ed il presupposto è la realizzazione del danno ai creditori (“reato di danno”).

Il reato è procedibile a querela.

K) Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)

[1]. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il reato si realizza quando, con atti simulati o con frode, si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque (“reato comune”), quindi anche da soggetti esterni alla società.

L) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

[1]. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno, (ovvero ad incidere significativamente sulla fiducia del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari).

Anche questo è un reato comune che può essere commesso da “chiunque” e che interessa la Società solo per la prima fattispecie, essendo la seconda attinente a Banche.

M) Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

[I]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[II]. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

[III]. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

1. attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazione), ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che sarebbero dovuti essere comunicati concernenti la medesima situazione;
2. attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

N) Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)

Il reato può realizzarsi attraverso il promettere denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (o a soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei suddetti), che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla propria società,

Il reato può essere commesso da chiunque (“reato comune”).

B.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio per De' Toschi S.p.a., in relazione ai reati societari, sono le seguenti:

1. redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato, delle situazioni e delle relazioni infrannuali; predisposizione di prospetti informativi e di altre comunicazioni sociali; gestione dei rapporti con la società di revisione;
2. operazioni societarie che in generale riguardano la sfera del patrimonio, ed in particolare che possono incidere sull'integrità del capitale sociale, il regolare funzionamento della società;
3. i rapporti con le autorità di vigilanza, i soci e la Controllante, Banca di Bologna.

Per quanto concerne la definizione degli ambiti, il rischio si può presentare in misura maggiore, oltre che negli organi sociali, nell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo .

Tale area, per De' Toschi S.p.a. è gestita in forza di contratto di outsourcing (all. 1) dall'analoga funzione della Controllante che si rapporta con i dipendenti della Società.

Per quanto concerne i reati societari di “*False comunicazioni sociali* (art. 2621)” e “*False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori* (art. 2622)”, sono state altresì individuate le voci del Bilancio che possono alterare, in modo “sensibile”, la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, e dunque essere rilevanti ai sensi degli articoli 2621 e 2622 c.c.. I fattori considerati per l'individuazione di tali voci sono stati:

- [materialità in Bilancio e nelle altre situazioni contabili obbligatorie;
- [margini di soggettività nella loro determinazione.

Le voci di Bilancio e delle altre situazioni contabili obbligatorie individuate sono le seguenti:

- [Crediti
- [Fondi di accantonamento per rischi
- [Partecipazioni
- [Rimanenze
- [Posizione finanziaria netta
- [Imposte dell'esercizio.

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dalla Parte Generale del Modello adottato da De Toschi S.p.a. alla cui osservanza tutti gli Amministratori e Dipendenti della Società sono tenuti.

Con riferimento all'attività di acquisizione di immobili a garanzia di crediti della Capogruppo, si opera un integrale riferimento alla delibera del CdA del concernente il coordinamento tra la Controllante e la Società.

B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti ed i Dipendenti che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito i “Destinatari”).

Devono essere ritenuti destinatari anche i “Collaboratori”, cioè coloro che, in forza di una rapporto formalizzato – ma anche di fatto – materialmente operano per conto e/o nell’interesse di De Toschi S.p.a..

Tale circostanza assume particolare rilievo in considerazione del fatto che, allo stato, i servizi amministrativi della Società sono gestiti dall’omologo Ufficio della Controllante, Banca di Bologna, in forza di apposito accordo (che si allega e a cui si fa integrale riferimento).

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di De’ Toschi S.p.a.;
2. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori;
3. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
4. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
5. tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

B.4 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

B.4.1 BILANCI ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

Per la prevenzione dei reati prima indicati, debbono essere realizzate, in base a specifiche procedure aziendali la redazione:

- del bilancio annuale
- della relazione sulla gestione
- del bilancio consolidato
- delle situazioni infrannuali.

nonché la scelta della Società di Revisione.

Le procedure debbono prevedere:

- ❖ l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascun ente/funzione aziendale deve fornire;
a quali altri enti/funzioni debbono essere trasmessi tali dati e notizie;
i criteri per la loro elaborazione, la tempistica di consegna;
- ❖ la trasmissione dei dati ed informazioni alla funzione responsabile (Direzione Amministrativa) per via informatica in modo che restino tracciati i vari passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- ❖ l'enunciazione dei criteri e le modalità per l'elaborazione e la trasmissione dei dati del bilancio consolidato da parte delle società del Gruppo soggette al consolidamento, specificando le responsabilità relative alle varie fasi del processo e le modalità di riconciliazione dei saldi infragruppo;
- ❖ la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza del progetto di bilancio e della relazione della società di revisione, nonché un'idonea registrazione di tale trasmissione;
- ❖ riunioni tra la Società di Revisione, il Collegio Sindacale e l'OdV, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione che delibererà sul bilancio;

- ❖ la sottoscrizione dei responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza del progetto di bilancio o di altre comunicazioni sociali di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmesse;
- ❖ la comunicazione all'OdV delle valutazioni che hanno condotto alla scelta della Società di Revisione;
- ❖ la comunicazione sistematica e tempestiva all'OdV di qualsiasi altro incarico, conferito o che si intenda conferire, alla Società di Revisione che sia aggiuntivo rispetto a quello della certificazione del bilancio.

B.4.2 ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO SULLA GESTIONE SOCIALE

Per la prevenzione del reato di “*Impedito controllo*” ex art. 2625 c.c, in attuazione del principio di comportamento enunciato al punto 4 del precedente paragrafo B.3., le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle regole di Governo Societario e delle procedure aziendali.

Queste debbono prevedere:

- ❖ la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
- ❖ messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche proprie dei due organismi;
- ❖ riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Società di revisione ed OdV per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del Management e dei Dipendenti.

B.4.3 TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE

Per la prevenzione del reato di “*Operazione in pregiudizio dei creditori*” ex art. 2629 c.c. tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, di destinazione di

utili e riserve, ristorni ai soci, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni, anche nell'ambito del Gruppo, che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali e di Gruppo all'uopo predisposte.

Queste debbono prevedere:

[l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette, nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;

[l'informativa da parte del management aziendale all'OdV;

[l'informativa al Consiglio di amministrazione quando la decisione assunta non comporta una sua delibera .

B.4.4 ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA

Al fine di salvaguardare il rapporto istituzionale di De' Toschi S.p.a. con le autorità pubbliche di vigilanza, le comunicazioni alla controllante sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società devono essere effettuate in base a procedure che attribuiscono specifiche responsabilità in particolare per:

- le segnalazioni periodiche previste da leggi e regolamenti;
- la trasmissione di dati e documenti richiesti.

I principi su cui tali procedure trovano fondamento sono:

- ❖ qualità e tempestività delle comunicazioni;
- ❖ attendibilità delle comunicazioni che devono essere supportate da un sistema informativo affidabile e da controlli interni efficaci;
- ❖ adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto.

Tutte le comunicazioni e le informative trasmesse da/a De' Toschi S.p.a. per le attività soggette a vigilanza devono anche essere tenute a disposizione dell'OdV per le verifiche interne periodiche.

B.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- a) per quanto riguarda il Bilancio e le altre comunicazioni sociali, in ragione del fatto che il Bilancio di De' Toschi S.p.a. è certificato da una società di revisione, i compiti dell'OdV sono:
 - ❖ monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole di Governo Societario per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali e comunque degli altri reati della presente Parte Speciale;
 - ❖ esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
 - ❖ verifica della scelta motivata da parte del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- b) per quanto riguarda le altre attività a rischio:
 - ❖ verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di governo societario;
 - ❖ verifiche periodiche sulle comunicazioni alla Controllante da parte della Società della situazione economica, patrimoniale o finanziaria;
 - ❖ esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

In entrambi i casi sopra citati l'OdV deve, di sua iniziativa, comunque attivarsi con gli strumenti che la sua funzione prevede e, in ogni caso, anche con gli strumenti che allo stesso verranno assegnati dallo specifico regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

Qualora fossero accertate dall'OdV violazioni del Modello Organizzativo, ivi comprese le specifiche procedure adottate, lo stesso OdV informa di ciò, senza indugi, il Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale.

Quanto sopra previsto, ivi compresa l'elencazione dei compiti dell'OdV, costituisce l'attività dell'OdV; il tutto dovrà essere costantemente monitorato ed aggiornato in funzione sia dello sviluppo normativo sia della attuazione della trasparenza che De' Toschi S.p.a. intende rispettare.

Le principali procedure a presidio della presente parte speciale sono:

Procedura di fatturazione attiva

Procedura pagamenti